

**Consiglio Regionale
della Puglia**

335/A

La precedente normativa ha dato luogo ~~ne~~ alla fase applicativa ad alcuni inconvenienti di carattere amministrativo i quali hanno consigliato una più chiara formulazione delle disposizioni legislative.

Per eliminare ogni possibilità di equivoco circa la loro corretta interpretazione si propone il seguente testo di legge, il quale sostanzialmente rispetta le norme vigenti:

W

**Consiglio Regionale
della Puglia**

L'articolo unico della legge regionale 9 febbraio 1981, n° 18,
e l'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1977, n° 22, sono
abrogati e sostituiti dai seguenti:

Articolo 1

Agli effetti della determinazione del rimborso spese di trasporto
previsto dall'art. 1 della legge regionale 14 novembre 1972, n° 14, l'importo
unitario netto é fissato in 1/5 del costo di un litro di carburante super e per
i km. di distanza intercorrenti tra la residenza abituale dei consiglieri regionali
e la sede del Consiglio e viceversa, per quindici giorni al mese.

Articolo 2

Per ogni giornata di assenza, anche per congedo, dai lavori del
Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti sarà operata una trattenuta
pari a 1/15 dell'importo mensile determinato.

Articolo 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova
copertura nello stanziamento del Cap. 00102 "Spese per le indennità di carica
e di missione spettanti ai componenti del Consiglio Regionale" del bilancio
1983 e del bilancio pluriennale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.

Consiglio Regionale Puglia
Adunanza pubblica
II
23.11.83